



COMUNE DI FONTE

Provincia di Treviso

ORIGINALE

**AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLA
PERSONA – SERVIZI AMMINISTRATIVI**

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE
N 298 DEL 23-08-22

REGISTRO SERVIZIO DI PROVENIENZA
N. 169 Del 23-08-22

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: ADEGUAMENTO DELL' INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI A SEGUITO DELL'ART. 1, COMMI
DA 583 A 587, DELLA LEGGE 30.12.221 N. 234 (LEGGE DI
BILANCIO 2022)**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLA PERSONA
SERVIZI AMMINISTRATIVI**

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento dei controlli interni;

VERIFICATO che con decreto del Sindaco n. 1/2021 in data 23/12/2021, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'area servizi al cittadino e alla persona;

VISTO il CCNL per gli Enti locali;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATE:

- la delibera del consiglio comunale n. 8 in data 16/03/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2022-2024;
- la delibera di giunta comunale n. 35 in data 23/03/2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (p.e.g.) per il triennio 2022-2024;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 82 relativo alle indennità e ai gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000 che definiva la misura delle indennità spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali;

Visto il comma 54, paragrafi a) e b) della Legge 23.12.2005 n. 266 (finanziaria 2006) con i quali venivano rideterminati in riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.09.2005 le indennità e i gettoni di presenza degli amministratori comunali;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Riunite n. 1/CONTR/12 el 12.01.2012 con la quale si conferma ancora in vigore la riduzione del 10% e che tale riduzione e, pertanto, da ritenersi strutturale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 25 luglio 2019 con la quale sono stati determinati gli importi dell'indennità di funzione spettante al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori Comunali e ai Consiglieri comunali;

Dato atto che ad oggi dette indennità e gettoni non sono state rideterminate;

Visto l'art. 1, comma 583, della Legge 30.12.2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022) che testualmente recita: *A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

..... omissis.....

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

..... omissis.....

Visto il successivo comma 584 della citata legge che prevede che *“In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.”*

Considerato che il comma 585 della Legge 30.12.2021 n. 234 dispone che *“Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.”*

Vista la nota prot. n. 1580 del 05.01.2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte dell'ANCI sulle modalità di applicazione delle predette percentuali chiarisce che *“Tanto premesso, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”;*

Vista l'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base della quale è stato definito l'importo massimo

quale emolumento complessivo ed onnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione quantificato in € 13.800,00;

Considerato che resta invariata la misura dei gettoni di presenza spettante ai Consiglieri comunali , attualmente fissata in € 13,55 (con la riduzione del 10%) fermo restando l'adeguamento al limite massimo mensile, ora parametrato sulla nuova indennità del Sindaco (25%);

Considerato che ai sensi della novellata normativa sopra esposta, le nuove misure dell'indennità di funzione degli Amministratori sono determinate come di seguito:

carica ricoperta	Indennità mensile precedentemente attribuita	Nuova indennità dal 01.01.2024	Nuova indennità dal 01.01.2022 (differenziale 45%)	Nuova indennità dal 01.01.2023 (differenziale 68%)
Sindaco	2.509,98	4.002,00	3.181,39	3.524,55
Vice Sindaco	1.254,99	2.001,00	1.590,70	1.762,28
Assessori	1.129,49	1.800,90	1.431,63	1.586,05

Dato atto che ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell'art. 82 del D. Lgs. 267/2000 l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Vista la nota ANCI sulle modifiche all'indennità degli amministratori locali introdotte dalla più volte citata Legge 234/2021 nella quale si esplicita che l'applicazione in modo graduale nell'arco del triennio 2022/2024 delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, mediante l'adozione di propria determinazione dato che si tratta di mera attuazione ad una disposizione di legge:

Richiamato il comma 586 dell'art. 1 della Legge 30.12.2021 che prevede uno stanziamento di risorse statali a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione quantificato ad oggi in € 24.350,35 per l'anno 2022, in € 36.525,52 per l'anno 2023 e in € 53.570,76 per l'anno 2024 da congruare sulla base di quanto effettivamente erogato;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di definire, ai sensi dell'art. 1, comma 583, della Legge 30.12.2021 n. 134 l'indennità di funzione del Sindaco, Vice Sindaco e Assessori come di seguito:

carica ricoperta	Indennità mensile precedentemente attribuita	Nuova indennità dal 01.01.2024	Nuova indennità dal 01.01.2022 (differenziale 45%)	Nuova indennità dal 01.01.2023 (differenziale 68%)
Sindaco	2.509,98	4.002,00	3.181,39	3.524,55
Vice Sindaco	1.254,99	2.001,00	1.590,70	1.762,28
Assessori	1.129,49	1.800,90	1.431,63	1.586,05

3. di dare atto che resta invariata la misura dei gettoni di presenza spettante ai Consiglieri comunali , attualmente fissata in € 13,55 (con la riduzione del 10%) fermo restando l'adeguamento al limite massimo mensile, ora parametrato sulla nuova indennità del Sindaco (25%);

4. di dare atto che si provvederà alla definizione della misura spettante a ciascun Amministratore per indennità di funzione mensile in base a quanto previsto dall'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 (dimezzamento dell'indennità per lavoratori dipendenti non in aspettativa) e all'erogazione degli arretrati spettanti;

5. in conseguenza all'adeguamento legislativo recepito con il presente atto, di integrare di € 15.509,46 l'impegno di spesa n. 32/2022 assunto al cap. 20 Indennità di funzione Sindaco e Assessori Comunali – codice bilancio 01.01-1.03.02.01.001, del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022

6. di dare atto che l'importo di € 3.181,39 relativo alla quota di indennità di fine mandato è previsto nello stanziamento del cap. 21 Indennità fine mandato Sindaco – codice bilancio 20.03-1.03.02.01.001 del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Dirigente
ZILLOTTO STEFANIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.